

DEFINIZIONI

- ☞ **concedente:** intermediario finanziario creditore che concede il bene in locazione finanziaria;
- ☞ **utilizzatore:** cliente debitore che utilizza il bene ricevuto in locazione finanziaria;
- ☞ **canone:** corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
- ☞ **opzione di acquisto:** facoltà in forza della quale l'utilizzatore alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato;
- ☞ **fidejussione:** garanzia prestata da persona fisica o giuridica per l'adempimento di un'obbligazione altrui;
- ☞ **fidejussore:** persona fisica o giuridica che rilascia la fidejussione a favore dell'intermediario finanziario garantendo le obbligazioni del debitore principale;
- ☞ **debitore principale:** soggetto di cui il fidejussore garantisce l'adempimento in favore dell'intermediario finanziario;
- ☞ **solidarietà:** vincolo in forza del quale il creditore (intermediario finanziario) può rivolgersi a sua scelta a ciascuno degli obbligati in solido e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore principale;
- ☞ **importo massimo garantito:** somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fidejussore si impegna a pagare all'intermediario finanziario nel caso di inadempimento del debitore principale;
- ☞ **plafond:** linea di credito da utilizzare, entro il "tetto" massimo previsto, per il perfezionamento di una o più operazioni di leasing;
- ☞ **foro competente:** autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

SelmaBipiemme Leasing S.p.A. è un Intermediario Finanziario, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, con sede legale e amministrativa in Milano, Via Battistotti Sassi 11/A, sito internet www.selmabipiemme.it, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A., capitale sociale € 41.305.000 interamente versato, riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato al 30 Giugno 2009 € 51.386.578, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 00882980154, iscritto al N°625 dell'Elenco Generale ex Art. 106 del D.Lgs. 385/93 ed al N° 19271 - Codice ABI - dell'Elenco Speciale presso la Banca d'Italia.

SelmaBipiemme Leasing S.p.A. ha istituito al proprio interno l'"Ufficio Reclami" (20133 Milano, Via Battistotti Sassi 11/A; telefono: 02 7006 4601; fax: 02 7000 9223; e-mail: ufficioreclami@selmabipiemme.it), al quale l'**Utilizzatore può inoltrare i propri reclami**, cioè ogni atto con cui contesta in forma scritta - lettera, fax, e-mail - all'intermediario finanziario un suo comportamento o un'omissione.

L'intermediario finanziario si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

L'Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario finanziario può presentare ricorso all'"ABF - Arbitro Bancario Finanziario": a tale riguardo, accedere al sito www.arbitrobancariofinanziario.it o rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o consultare la Guida pratica all'ABF messa a disposizione da SelmaBipiemme Leasing S.p.A..

SEZIONE 2 - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA FIDEJUSSIONE

Con il rilascio della fidejussione, il fidejussore garantisce l'intermediario finanziario, fino all'importo massimo stabilito nella fidejussione stessa, per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte verso l'intermediario finanziario dal debitore principale derivanti dal contratto di locazione finanziaria stipulato tra l'intermediario finanziario, in qualità di Concedente, e il debitore medesimo, in qualità di Utilizzatore.

Tra i rischi tipici si evidenzia:

- pagamento da parte del fidejussore di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- validità della fidejussione anche se l'obbligazione principale viene dichiarata invalida, nulla o annullabile (deroga all'Art. 1939 c.c.);
- obbligo al pagamento da parte del fidejussore in caso di inadempimento del debitore principale, a prima richiesta, senza bisogno di costituzione in mora;
- irrevocabilità della fidejussione fino alla completa estinzione di ogni obbligazione dipendente dal contratto di leasing;
- rinuncia del fidejussore al beneficio della preventiva escussione, con la conseguenza che il fidejussore e il debitore principale sono obbligati in solido e l'intermediario finanziario può richiedere l'adempimento dell'obbligazione indifferentemente all'uno o all'altro (Art. 1944 c.c.);
- rinuncia del fidejussore alla possibilità di opporre all'intermediario finanziario le eccezioni che spettano al debitore principale (deroga all'Art. 1945 c.c.);
- possibilità per il fidejussore di dover rimborsare all'intermediario finanziario le somme incassate dall'intermediario stesso in pagamento di obbligazioni garantite che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi;
- validità della fidejussione nel caso in cui al momento della decorrenza del contratto di leasing si sia modificato l'esborso complessivo sostenuto dalla società di leasing.

SEZIONE 2 BIS - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL RAPPORTO GARANTITO (LOCAZIONE FINANZIARIA)

Per locazione finanziaria s'intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una Banca o da un Intermediario Finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire da parte del Concedente da un terzo Fornitore su scelta e indicazione del Cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi, e con facoltà, al termine della durata contrattuale, di acquistare i beni al prezzo prestabilito ed eventualmente di concordare con il Concedente la proroga del contratto.

Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento anche se, in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione dell'Utilizzatore il bene da questi richiesto.

Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni generalmente decorre dal momento della consegna del bene finanziato ovvero di altro evento contrattualmente indicato.

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta di servizi aggiuntivi, quali la copertura assicurativa dei beni; l'Utilizzatore può aderire alla "polizza in convenzione" proposta dal Concedente, alle condizioni stabilite dalla polizza stessa.

I rischi tipici della locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad inadempimenti dell'Utilizzatore, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale l'Utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene e/o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi (palesi ed occulti, originari e sopravvenuti) e/o i difetti di funzionamento, l'inidoneità all'uso cui il bene è destinato, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica e normativa.

A fronte dell'assunzione di tali rischi, l'Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo quanto contrattualmente previsto.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'Utilizzatore, quest'ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile di pagare l'intero corrispettivo contrattuale.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, l'Utilizzatore si assume il connesso rischio di cambio.

Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali, ad esempio, l'Euribor), l'Utilizzatore si assume il rischio che l'ammontare dei canoni possa aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni costanti per l'intera durata contrattuale, si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FIDEJUSSIONE

La fidejussione è prestata, nei limiti dell'importo massimo previsto nella stessa (pari al valore complessivo del contratto di leasing o, nel caso di fidejussione pro-quota, pari all'indicata percentuale del valore complessivo), per tutto quanto dovuto dal debitore principale all'intermediario finanziario: canoni di leasing, accessori del debito principale, penali ed ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta, ivi compreso il prezzo dell'opzione di acquisto, qualora esercitata.

Nel caso di fidejussione rilasciata a garanzia di plafond, accordato dall'intermediario finanziario all'utilizzatore, la garanzia è prestata fino alla concorrenza massima indicata, pari all'importo del plafond o ad una quota dello stesso.

SEZIONE 4 - PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI LA FIDEJUSSIONE

Oggetto e modificazioni dell'operazione garantita: la fidejussione è prestata per il buon fine del debito maturato in dipendenza di operazioni di leasing, anche a seguito di eventuali modificazioni delle operazioni stesse.

Irrevocabilità: la fidejussione è irrevocabile e ha durata fino alla completa estinzione di ogni obbligazione relativa al contratto di leasing.

Prima richiesta: a seguito di inadempimento del debitore principale, a qualsiasi causa dovuto, il fidejussore è obbligato, in qualunque momento, a semplice richiesta e senza necessità di costituzione in mora, a rimborsare la somma garantita.

Rinunce del fidejussore: il fidejussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'Art. 1944 c.c., nonché alle eccezioni previste dagli Artt. 1945 e 1957 c.c..

Invalidità dell'obbligazione principale: la fidejussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale venga dichiarata invalida, nulla o annullabile.

Diritto di imputazione dei pagamenti: l'intermediario finanziario può stabilire a quali delle obbligazioni del debitore principale debbano imputarsi i pagamenti eseguiti.

Diritto di modificare unilateralmente le condizioni praticate: il Concedente ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 1341, 2° comma, c.c. . Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dev'esser comunicata espressamente all'Utilizzatore secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dall'Utilizzatore. La modifica si intende approvata ove l'Utilizzatore non receda, senza spese, dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l'Utilizzatore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate queste prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per l'Utilizzatore.

Diritto di recesso: l'Utilizzatore ha l'obbligo di informare tempestivamente il Concedente delle variazioni riguardanti il controllo del capitale sociale. Il Concedente ha facoltà di recedere dal contratto, con i medesimi effetti previsti in caso di risoluzione anticipata per fatto dell'Utilizzatore, nel caso in cui, nel corso del contratto stesso, venga a mutare il controllo del capitale sociale dell'Utilizzatore.

Foro competente: l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano è competente per qualunque contestazione relativa alla garanzia prestata.